

## Newsletter n.23 - Luglio 2007

### Nuova collaborazione tra IPPR e AcquistiVerdi.it

IPPR ha definito nelle scorse settimane una nuova collaborazione, questa volta con AcquistiVerdi.it, un portale avente al proprio interno un grande catalogo, strutturato come un motore di ricerca, che raccoglie in un unico punto le aziende produttrici e distributrici di prodotti ecologici in Italia.

Il portale è di proprietà della società Punto 3 - Progetti per lo sviluppo sostenibile di Ferrara, che tra gli altri servizi fornisce consulenza alle Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di gare di appalto secondo i criteri del GPP (Green Public Procurement).

IPPR ha inteso ramificare ulteriormente le proprie attività di collegamento con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti privati, al fine di migliorare la rete di distribuzione e vendita dei prodotti "Plastica Seconda Vita".

All'interno del portale AcquistiVerdi.it è ora presente un collegamento all'Istituto, alle sue attività certificatorie e alle iniziative in tema di acquisti verdi.

istituto



### Le novità in tema di trasporto transfrontaliero di rifiuti

Il regolamento 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, sostituisce - decorrenza: **12 luglio 2007** - il regolamento 259/93/Cee, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

La nuova normativa - a partire dalla citata data di entrata in vigore obbligatoria in tutti i suoi elementi per Stati Ue, persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi, senza necessità di atti nazionali di trasposizione - sostituirà altri provvedimenti satellite del regolamento 259/93, ossia:

- dal 12 luglio 2007, la decisione 94/774/Ce (recante il documento di accompagnamento standard dei rifiuti);
- dal 1° gennaio 2008, la decisione 1999/412/Ce (sul questionario che gli Stati Ue devono utilizzare per relazionare l'Ue sugli obblighi ex 259/93).

Il provvedimento si è reso necessario per allineare la normativa europea in materia alle disposizioni della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e a quelle della decisione C(2001)107/final dell'Ocse modificata, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

La nuova norma prevede che le spedizioni di rifiuti siano soggette a una serie di procedure e di regimi di controllo, determinati dal tipo di rifiuti spediti e dal tipo di trattamento che subiranno nel luogo di

normativa



---

destinazione. Il regime di controllo prevede pertanto livelli differenti a seconda del rischio insito nei rifiuti e del tipo di trattamento a cui saranno sottoposti (recupero o smaltimento).

#### *Requisiti per la spedizione di rifiuti.*

Il regolamento 1013/2006 prevede numerose novità rispetto al regolamento 259/93/Cee, ad esempio in materia di definizioni [(viene aggiornata la definizione di "rifiuti", richiamando a tale scopo le disposizioni della direttiva 2006/12/Ce; vengono introdotti i "rifiuti pericolosi" - per cui si richiamano le definizioni dettate dalla direttiva 91/689/Cee, la "miscela di rifiuti" - definiti come i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più rifiuti diversi e per i quali non esiste una menzione specifica, e lo "smaltimento intermedio" (le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 quali definite nell'allegato II A della direttiva 2006/12/Ce)], e di procedure applicabili alle spedizioni di rifiuti (il regolamento riduce le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti dalle tre previste dal regolamento 259/93 alle seguenti:

- la procedura di notifica e di consenso scritti preventivi: si applica alle spedizioni di tutti i rifiuti destinati ad essere eliminati e dei rifiuti pericolosi e semi-pericolosi destinati ad essere recuperati, essendo necessario il consenso dei Paesi di provenienza, di destinazione e di transito prima che il trasferimento possa avvenire;
- la procedura di spedizioni accompagnate da alcune informazioni: si applica alle spedizioni di rifiuti non pericolosi compresi nella lista di cui all'allegato III - Elenco dei rifiuti soggetti all'obbligo di essere accompagnati da determinate informazioni, cd. "Elenco verde" - e destinati al recupero. Non sono soggette alla procedura di preventiva notifica scritta, ma soltanto all'obbligo di informazione generale in base al quale devono essere accompagnate da talune informazioni e documentazione). **In questa classe ricade la più parte di sfridi e scarti di materie plastiche.**

#### *Liste di rifiuti*

Il regolamento 1013/2006 ha ridotto il numero di liste di rifiuti la cui spedizione è autorizzata da tre (come previsto dal regolamento 259/93) a due, il che corrisponde alle due procedure di controllo sopra citate: i rifiuti soggetti a notifica e consenso figurano nell'elenco "ambra" (allegato IV) mentre i rifiuti soggetti unicamente ad informazione figurano nell'elenco "verde" (allegato III). I rifiuti la cui spedizione è vietata, invece, sono oggetto di elenchi distinti (allegato V).

#### *Altre particolarità*

Il regolamento prevede anche:

- che la persona che organizza la spedizione di rifiuti soggetti all'obbligo di notifica e il destinatario sottoscrivano un contratto per il recupero dei rifiuti spediti; copia di tale contratto deve accompagnare la spedizione. Il contratto deve prevedere una garanzia finanziaria (o assicurazione equivalente) a copertura dei costi di trasporto, smaltimento o recupero finali e deposito, compresi i casi in cui una spedizione non possa essere portata a termine come preventivamente stabilito e i casi in cui una spedizione sia illecita.



---

- l'obbligo di gestione ecologicamente corretta e di protezione dell'ambiente. Il regolamento stabilisce (articolo 49) che il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottino i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento. È inoltre garantita la gestione ecologicamente corretta di tutti i rifiuti esportati dalla Comunità.

- il divieto di esportazioni verso Paesi terzi di rifiuti destinati ad essere smaltiti, salvo le esportazioni a destinazione dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (Efta. I Paesi sono: Liechtenstein, Islanda, Norvegia e Svizzera) che sono parti della convenzione di Basilea.

- il divieto di esportazioni di rifiuti pericolosi, destinati ad essere recuperati, salvo le esportazioni a destinazione dei Paesi ai quali si applica la decisione dell'Ocse, dei Paesi terzi che sono parti della convenzione di Basilea e dei Paesi che hanno concluso un accordo bilaterale con la Comunità.

- l'obbligo per gli Stati Ue di organizzare dei controlli durante l'intero iter della spedizione dei rifiuti, del loro recupero o del loro smaltimento.

- l'obbligo di conservazione dei documenti e delle informazioni in capo ad autorità competenti, al notificatore ed al destinatario (per almeno 3 anni, decorrenti dalla data di inizio della spedizione) di tutti i documenti inviati o ricevuti in relazione ad una spedizione notificata.

Particolare attenzione va poi dedicata all'art. 28 del Regolamento, che disciplina il disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti.

Come noto, infatti, per quanto l'Europa tenda ad armonizzare la definizione di rifiuto all'interno di ogni singolo Paese membro, restano sulla questione alcune vistose differenze interpretative.

Per sanare tali situazioni (si pensi ad un residuo plastico, destinato ad essere spedito in Italia dalla Francia, classificato quale rifiuto in Francia e materia prima seconda in Italia) l'art. 28 tenta di fornire una possibile soluzione. In particolare:

1. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale.

2. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti dell'allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell'allegato IV.

3. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni in materia di smaltimento.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano esclusivamente ai fini del presente regolamento e lasciano impregiudicato il diritto delle parti interessate di risolvere eventuali controversie relative a tali questioni dinanzi a un organo giurisdizionale.



---

## Premiati da IPPR i Comuni che acquistano verde

Grande partecipazione anche quest'anno alla kermesse dei Comuni Ricicloni, organizzata da Legambiente e dal suo organo dedicato ai rifiuti, Ecosportello.

IPPR ha potuto godere di un pubblico di rilievo, costituito da una folta rappresentanza di quei comuni, oltre 1000, che sono stati fregiati del titolo di "ricicloni". Il riconoscimento di tale titolo è legato non soltanto alla percentuale di differenziato, ma anche e soprattutto dell'efficienza e della qualità di un servizio completo di trattamento del rifiuto cittadino. In quest'ottica sono stati premiati dai IPPR quei comuni che hanno saputo dare uno sbocco di mercato a quei beni prodotti a partire dal rifiuto, acquistando manufatti in polimeri riciclati nell'ambito del GPP. La premiazione ha avuto luogo nella prestigiosa cornice dell'Hotel Palatino, a Roma, alla presenza del Ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, dell'On. Ermete Realacci, di Roberto Della Seta (Presidente di Legambiente), di Andrea Poggio (Vice Direttore di Legambiente) e degli esponenti dei principali consorzi deputati al recupero delle diverse materie. Tre comuni, scelti tra quelli del nord, del centro e del sud Italia, hanno ricevuto il riconoscimento assegnato da IPPR per il miglior eco-acquisto:

**STEZZANO (BG):** Il Comune ha acquistato, per l'arredo dei parchi e per le attrezzature dei suoi quartieri, manufatti a marchio Plastica Seconda Vita. La soluzione della plastica riciclata permetterà di evitare i problemi di invecchiamento e di sicurezza connessi all'uso di materiali tradizionali. Notevole inoltre l'impatto educativo sui fanciulli, che vedono concretarsi in un'attività ludica gli sforzi compiuti a casa e a scuola nella raccolta differenziata.

**LIVORNO:** Livorno si fa promotore, nel 2006, dello sviluppo del Green Public Procurement verso i manufatti in plastica da riciclo per uso di igiene ambientale (compostiere), favorendone l'utilizzo nella direzione di una migliore e sostenibile raccolta differenziata, coniugando in modo ottimale materiali riciclati e materiali compostabili.

**PUTIGNANO:** le scuole elementari del Comune di Putignano si sono dotate di contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, coniugando la scelta di prodotti in plastica riciclata con l'educazione ambientale dei più piccoli.

comuni  
ricicloni



---

## In fase di revisione da parte della Ue le regole su aggiudicazione appalti in tema di Green Public Procurement

E' in fase di definizione da parte della Commissione europea una direttiva finalizzata a riformulare le regole sulle procedure ad evidenza pubblica relative all'acquisto da parte delle Pubbliche amministrazioni di beni a basso impatto ambientale, tra i quali rientrano i materiali e manufatti in plastica riciclata.

Le variazioni in itinere sono dirette a conferire maggiore trasparenza agli appalti. In particolare, il cosiddetto "standstill" di 10 giorni tra la chiusura della gara e stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è finalizzato a garantire ai partecipanti il diritto di verificare la correttezza della procedura e di avviare eventuali ricorsi; l'inasprimento delle sanzioni riguarda invece le offerte illegali; i maggiori controlli avranno infine ad oggetto le gare indette sulla base di accordi di programma e sistemi di acquisto dinamici.

GPP

